

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 24, 26, 63, 65, 65-bis, 68, 73, 108, 109, 125, 127-bis, 129, 137, 145 e 147: *modifica della disciplina in materia di stampa e diffusione degli atti parlamentari*)

d’iniziativa del deputato MADIA

Presentata alla Presidenza della Camera il 26 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta si prefigge di modificare la disciplina concernente la stampa e diffusione degli atti parlamentari. L’obiettivo generale è il passaggio dalla forma stampata all’esclusiva pubblicazione in formato elettronico sul sito *internet* della Camera dei deputati di gran parte degli atti parlamentari, per i quali oggi il Regolamento, o la prassi applicativa, prevedono la forma stampata e la relativa diffusione. Il passaggio alla forma elettronica — come strumento di gran lunga principale di diffusione — viene previsto per tutti gli atti parlamentari di documentazione dei lavori non essenziali ai fini del processo legislativo, mentre la forma stampata viene mantenuta per tutti i progetti di legge che svolgono il proprio *iter* nelle Commissioni permanenti e in Assemblea.

Si tratta di un indirizzo generale, volto soprattutto ad avviare, pur nella consapevolezza della necessità di mantenere uno *stock* minimo di produzione documentale cartacea (anche in considerazione delle modalità di lavoro, spesso concitate e intense, degli organi parlamentari), un processo virtuoso di innovazione e modernizzazione del nostro modo di lavorare e di utilizzare, come accade nella gran parte degli ambienti di lavoro e delle professioni, le moderne tecnologie.

Questa finalità è evidente nelle opzioni di riforma qui proposte con riferimento ai vari atti parlamentari.

Quanto ai resoconti (dell’Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni) se ne prevede la pubblicazione sul sito *internet* della Camera, salvo un limitato numero di

copie stampate consultabili in Assemblea, presso le Commissioni e le Giunte e nella Biblioteca della Camera, al fine di garantirne la disponibilità per i parlamentari, nelle sedi in cui si concentra il loro lavoro, e per i cittadini che chiedano di consultarli in forma cartacea, oltre che al fine di garantirne comunque la conservazione anche cartacea negli archivi. Si rimette all'Ufficio di Presidenza (sede più propria anche per valutare l'impatto sui costi delle varie opzioni) la definizione dei criteri e delle condizioni per la stampa, anche in ragione di una progressiva riduzione del numero di copie stampate (articoli 63 e 65).

Allo stesso modo, si propone che gli atti di sindacato ispettivo (dei quali il Regolamento stabilisce la pubblicazione con i resoconti) siano pubblicati in formato elettronico sul sito *internet* della Camera nell'allegato al resoconto della seduta in cui sono annunciati (articoli 129 e 137).

È inoltre esclusa la stampa (prevedendosi solo la diffusione tramite *internet*) di documenti assegnati o trasmessi alle Commissioni o all'Assemblea in alcuni casi per i quali oggi il Regolamento, invece, la dispone: sentenze della Corte costituzionale (articolo 108, comma 1), petizioni (articolo 109, comma 3), testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera (articolo 125, comma 1), sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (articolo 127-*bis*, comma 1), rilevazioni dell'ISTAT (articolo 145, comma 2), studi e indagini del CNEL (articolo 147, comma 2).

Quanto ai progetti di legge, modificando l'articolo 68, si prevede che essi siano di regola oggetto di pubblicazione solo in formato elettronico; conseguentemente si modifica l'articolo 73, comma 2, nella parte in cui si fa oggi riferimento alla effettiva distribuzione dello stampato dei testi ai fini della decorrenza del termine di otto giorni assegnato alle Commissioni in sede consultiva per esprimere il parere alla Commissione in sede referente. Si dispone in ogni caso — in ragione della particolare natura di tali

atti — la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71 (ossia rinviati dal Capo dello Stato), dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di deliberazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Viene altresì contemplata la possibilità, a richiesta dei presentatori o dei gruppi, di ottenere a carico della Camera dei deputati copie stampate dei progetti di legge da essi presentati, rimettendo all'Ufficio di Presidenza (per le stesse ragioni e con gli stessi fini sopra indicati) la definizione dei limiti, criteri e condizioni della stampa.

È comunque mantenuta la previsione della stampa delle relazioni sui progetti di legge presentate per l'Assemblea dalle Commissioni e dai relatori di minoranza; analogamente è mantenuta la stampa degli emendamenti presentati in Assemblea e dei documenti approvati dalle Commissioni ai sensi degli articoli 108, comma 4, 127, comma 2, e 127-*bis*, comma 4.

La stampa cartacea deve intendersi mantenuta in genere per ogni documento licenziato dalle Giunte o dalle Commissioni, che venga sottoposto all'Assemblea, in modo da consentire ai deputati di disporre agevolmente di uno strumento di conoscenza immediata dell'oggetto delle discussioni. Allo stesso fine si prevede, nella nuova formulazione dell'articolo 26 (che adegua, con l'occasione, la disposizione alla realtà dei fatti consacrata con l'introduzione alla Camera del metodo della programmazione), che l'ordine del giorno dell'Assemblea sia stampato e distribuito e, come peraltro già avviene in via di prassi, in calce ad esso siano pubblicati i testi degli atti di indirizzo e di

controllo il cui svolgimento è previsto nell'ordine del giorno medesimo. Del calendario (e quindi anche del programma) dei lavori si prevede invece che venga pubblicato in formato elettronico sul sito *internet* della Camera nel più breve termine possibile dalla sua approvazione (articolo 24, comma 5).

Si introduce, infine, una norma di carattere generale e residuale (valida cioè per ogni caso in cui la prassi oggi disponga la stampa di documenti, pur non prevista espressamente dal Regolamento, nonché per ogni altra fattispecie che in futuro dovesse presentarsi) in base alla quale ogni documento o relazione per i quali il Regolamento non prescriva esplicitamente la stampa sono, di norma, pubblicati esclusivamente in formato elettronico; è tuttavia rimesso all'Ufficio di Presidenza stabilire di quali categorie di documenti e relazioni (diversi, appunto, da quelli per i quali il Regolamento dispone espressamente la stampa), in ragione della loro rilevanza, debba essere comunque disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.

Le motivazioni della proposta qui avanzata riflettono una tendenza che ha investito il nostro paese negli ultimi anni a proposito della riforma dell'operato della pubblica amministrazione. In questo ambito l'evoluzione tecnologica e l'introduzione di criteri di efficienza e di contenimento della spesa pubblica hanno imposto una complessiva riduzione dell'utilizzo della carta stampata, sia nella documentazione sia nei servizi offerti ai cittadini.

Vi sono numerosi esempi di questo processo che si riflettono sul quadro normativo. Così, la disposizione contenuta nell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede che gli abbonamenti in formato cartaceo alla *Gazzetta Ufficiale*, inviata a carico delle amministrazioni, siano sostituiti da abbonamenti telematici al fine di favorire la facilità della consultazione da parte degli utenti. La legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, all'articolo 32 (recante eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma

cartacea), che gli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità legale, di atti amministrativi si intendano assolti con la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione emanante. Inoltre è venuto a cessare, dal 1° gennaio 2011, qualsiasi valore di pubblicità legale per gli atti in forma cartacea.

Questi provvedimenti si inseriscono in una sequenza di previsioni normative che, negli ultimi anni, ha favorito la crescente informatizzazione degli atti pubblici in luogo dell'uso della carta stampata. Alcuni di questi provvedimenti hanno investito un settore estremamente complesso e delicato come quello della pubblicazione e diffusione elettronica degli atti normativi. La legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha istituito un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. In attuazione della predetta normativa venne emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2003, che adottava un programma di interventi per la messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo. Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), sono stati previsti interventi per la standardizzazione dei criteri concernenti la pubblicazione elettronica degli atti normativi al fine del loro utilizzo nelle banche dati europee. L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, ha provveduto, infine, ad istituire la Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Alla luce di queste prime trasformazioni che vanno in direzione della pubblicazione elettronica come forma prevalente, se non esclusiva, di diffusione degli atti normativi ed amministrativi, appare di estrema importanza che l'Istituzione Camera dei deputati, nei suoi profili di autonomia, venga incontro ad un processo di modernizzazione improntato a criteri di

efficienza, contenimento dei costi e maggiore capacità di giungere ai cittadini fruitori. Anche in considerazione dei risparmi che tale riforma comporterebbe — la stampa degli atti parlamentari ha pesato in passato per oltre 9 milioni di euro nel bilancio di previsione — si invitano gli onorevoli colleghi ad acconsentire ad una rapida approvazione della proposta in esame, importante passo di una lunga strada di innovazione e di ulteriore avvicinamento alla società civile. Se è pur vero infatti che nella XVI legislatura la Camera

ha avviato un processo amministrativo di riduzione delle tirature degli atti parlamentari finalizzato ad un abbattimento del 50 per cento rispetto alla situazione precedente del volume complessivo di stampa, con risparmi stimati pari a 1,5 milioni l'anno, al netto dell'incremento del processo di implementazione dei servizi informatici, rimane ferma l'esigenza di aggiornare il vigente quadro regolamentare, premessa indispensabile per proseguire negli sforzi avviati e conseguire ulteriori significativi risparmi.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 24.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

ART. 26.

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.

ART. 63.

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 24.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è **pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve termine possibile**. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

ART. 26.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora **della seduta successiva, sulla base del programma e del calendario vigenti. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stampato e distribuito. In calce ad esso sono pubblicati i testi degli atti di indirizzo e di controllo il cui svolgimento è previsto nell'ordine del giorno medesimo.**

2. **Soppresso.**

ART. 63.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati **in formato elettronico sul sito internet della Camera** un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

ART. 65.

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Tali resoconti, in forma stampata, sono consultabili in Assemblea, presso le Commissioni e le Giunte e nella Biblioteca della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri e le condizioni per la stampa.

ART. 65.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti pubblicati **in formato elettronico sul sito internet della Camera** nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico **in formato elettronico sul sito internet della Camera**. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

2-bis. I resoconti, in forma stampata, sono consultabili in Assemblea, presso le Commissioni e le Giunte e nella Biblioteca della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri e le condizioni per la stampa.

Dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

ART. 65-*bis*.

1. **Ogni documento o relazione per i quali il Regolamento non prescriba la stampa è, di norma, pubblicato esclusivamente in formato elettronico sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce di quali categorie di documenti e relazioni, in ragione della loro**

ART. 68.

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

ART. 73.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni **dalla effettiva distribuzione dello stampato**. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente

rilevanza, debba essere comunque disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.

ART. 68.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono **pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera** nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale. **La Presidenza della Camera dispone la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71, dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di deliberazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Può altresì disporre la stampa di un progetto di legge ove ne faccia richiesta il proponente ovvero un gruppo parlamentare, secondo i criteri e le condizioni individuati dall'Ufficio di Presidenza.**

ART. 73.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di

per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

ART. 108.

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate **contemporaneamente** alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

ART. 109.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.

ART. 125.

1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

ART. 108.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono **pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera** e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

ART. 109.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è **pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.**

ART. 125.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone **la pubblicazione in formato elettronico sul sito internet della Camera** e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

ART. 127-bis.

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

ART. 129.

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

ART. 137.

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

ART. 145.

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

ART. 127-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono **pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera** e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

ART. 129.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le interrogazioni sono pubblicate **in formato elettronico sul sito internet della Camera in apposito allegato al** resoconto della seduta in cui sono annunziate.

ART. 137.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le interpellanze sono pubblicate **in formato elettronico sul sito internet della Camera in apposito allegato al** resoconto della seduta in cui sono annunziate.

ART. 145.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono **pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera** non appena trasmessi dall'ISTAT.

ART. 147.

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

ART. 147.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono **pubblicati in formato elettronico sul sito *internet* della Camera** non appena trasmessi dal CNEL.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170020000140